

Forma dell'etichetta

L'etichetta deve essere concepita e affissa in modo da assicurare che:

- sia chiaramente leggibile (risalti chiaramente sullo sfondo, le dimensioni siano adeguate, la spaziatura sia sufficiente);
- le dimensioni dei caratteri delle informazioni pertinenti non siano inferiori alle dimensioni minime delle altre informazioni presenti sull'etichetta;
- resti saldamente attaccata al prodotto o all'apparecchiatura e rimanga leggibile in normali condizioni di funzionamento per tutto il periodo durante il quale il prodotto o l'apparecchiatura contengono gas fluorurati.

Informazioni sull'etichetta

L'etichetta deve riportare le seguenti informazioni:

- la menzione **"Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto"**;
- le abbreviazioni delle denominazioni chimiche dei gas fluorurati ad effetto serra conformemente alla nomenclatura accettata dall'industria per l'apparecchiatura o la sostanza (ad esempio, R 134a, HFC 134a);
- il quantitativo di gas fluorurati ad effetto serra, espresso in chilogrammi; quando il gas viene aggiunto al di fuori dell'impianto di fabbricazione e il quantitativo totale non è definito dal fabbricante, l'etichetta deve riportare il quantitativo caricato nell'impianto di fabbricazione e prevedere uno spazio per l'indicazione del quantitativo aggiunto al di fuori dell'impianto di fabbricazione e per il quantitativo totale di gas fluorurati;
- la menzione **"Ermeticamente sigillato"**, se applicabile.

Inoltre, l'etichetta dei prodotti e delle apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore isolati con schiuma insufflata mediante gas fluorurati deve riportare:

- la menzione **"Schiuma insufflata mediante gas fluorurati ad effetto serra"**.

Lingua dell'etichetta

Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni riportate sull'etichetta siano anche nella loro lingua ufficiale quando i prodotti o le apparecchiature vengono immessi in commercio nell'UE sul loro territorio.

Informazioni nei manuali di istruzioni

I manuali di istruzioni di tali prodotti e apparecchiature devono anche includere informazioni sui gas fluorurati contenuti, compreso il loro potenziale di riscaldamento globale.

Prodotti soggetti a divieto

È vietata l'immissione in commercio dei prodotti e delle apparecchiature di seguito indicati.

| Prodotti / apparecchiature | Contenenti |
|--|---------------------------|
| Contenitori non ricaricabili | HFC, PFC, SF ₆ |
| Sistemi non confinati ad evaporazione diretta contenenti refrigeranti (ad esempio, contenitori autorefrigeranti per bibite) | HFC, PFC |
| Impianti di protezione antincendio ed estintori | PFC |
| Finestre per uso domestico o di altro tipo | HFC, PFC, SF ₆ |
| Calzature | HFC, PFC, SF ₆ |
| Pneumatici | HFC, PFC, SF ₆ |
| Schiume monocomponente (tranne quando siano necessarie per rispettare norme nazionali di sicurezza) | HFC, PFC, SF ₆ |
| Aerosol a fini ludico-decorativi (ad esempio, simulatori di avvisori acustici utilizzati nelle feste, stelle filanti, neve e ghiaccio per decorazione) | HFC (dal 4 luglio 2009) |

Ulteriori informazioni

<http://ec.europa.eu/environment/climat/fluor>

Fotografie: photocase, Brenntag AG

© Comunità europee, 2009

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte



Informazioni

per coloro che

producono, importano, esportano o utilizzano gas fluorurati ad effetto serra e immettono in commercio nell'UE apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra



**Regolamento (CE) n. 842/2006
su taluni gas fluorurati ad effetto serra
e atti di esecuzione**



COMMISSIONE
EUROPEA



ambiente

Produzione, importazione, esportazione o utilizzo di gas fluorurati ad effetto serra e immissione in commercio nell'UE di apparecchiature contenenti tali gas



Introduzione

Nel quadro del protocollo di Kyoto l'Unione europea si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra nel periodo 2008-2012 dell'8% rispetto ai livelli del 1990, anno di riferimento. Il protocollo di Kyoto riguarda, tra gli altri, tre gruppi di gas fluorurati ad effetto serra (i cosiddetti F-gas): idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoruro di zolfo (SF₆). La maggior parte di tali gas fluorurati ha un elevato potenziale di riscaldamento globale (GWP).

I gas fluorurati sono utilizzati in vari tipi di prodotti ed applicazioni, fra cui apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, impianti di protezione antincendio, schiume, aerosol, solventi e commutatori ad alta tensione.

Il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra (regolamento sugli F gas) è entrato in vigore nel 2006. Lo scopo del regolamento è ridurre le emissioni di questi gas e contribuire all'obiettivo di riduzione delle emissioni dell'Unione europea e degli Stati membri nell'ambito del protocollo di Kyoto.

Il regolamento, integrato da 10 regolamenti della Commissione (atti di esecuzione), stabilisce requisiti specifici per le varie fasi dell'intero ciclo di vita – dalla produzione a fine vita – dei gas fluorurati. Ne consegue che vari soggetti sono interessati dal regolamento.

A chi è destinato il presente foglio di istruzioni?

Il presente foglio è destinato a **produttori, importatori ed esportatori di gas fluorurati, utilizzatori di gas fluorurati** in talune applicazioni e a **coloro che immettono in commercio nell'UE taluni prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati**. Il presente documento ha lo scopo di fornire informazioni e orientamento in merito alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei relativi atti di esecuzione e non ha carattere vincolante. Le informazioni per gli operatori di apparecchiature e il personale tecnico e le imprese competenti, interessati dal regolamento, sono disponibili in pubblicazioni separate.

A. Produzione, importazione o esportazione di gas fluorurati

Obblighi di comunicazione

Chi è interessato?

Qualsiasi persona o impresa che produce, importa e/o esporta **più di 1 tonnellata all'anno di gas fluorurati ad effetto serra o di preparati contenenti tali gas**.

- Per importazioni ed esportazioni si intendono acquisti da un paese o vendite verso un paese **al di fuori** dell'UE.
- Importazioni ed esportazioni riguardano le spedizioni dei contenitori per il trasporto di gas fluorurati, anche quando tali contenitori sono trasportati insieme alle apparecchiature, ma non i quantitativi contenuti in prodotti o apparecchiature importati o esportati (ad esempio, apparecchiature pre-caricate). Le società affiliate registrate in vari Stati membri devono fornire le informazioni singolarmente, mentre le informazioni sono di norma fornite dall'impresa e non dai singoli impianti.

Cosa deve essere comunicato?

Le informazioni che devono essere fornite per ciascuna sostanza a base di gas fluorurati includono:

- Quantitativi prodotti, importati o esportati.
- Giacenze all'inizio e alla fine dell'anno.
- Quantitativi rigenerati, distrutti o utilizzati come materia prima dal soggetto che fornisce le informazioni.
- Applicazioni previste dei quantitativi immessi in commercio.

Il formato della relazione è stabilito nell'allegato del regolamento (CE) n. 1493/2007 della Commissione. Il modulo da compilare e informazioni aggiuntive sono disponibili on line all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/environment/climat/fluor/reporting_en.htm

La relazione deve essere presentata alla Commissione e all'autorità dello Stato membro interessato ogni anno entro il **31 marzo** e riguarda l'anno civile precedente.

B. Uso di gas fluorurati in talune applicazioni

È vietato l'uso di SF₆ (esafluoruro di zolfo) o di suoi preparati:

- nella pressofusione del magnesio, tranne quando il quantitativo usato è inferiore a 850 kg all'anno;
- per il riempimento degli pneumatici.

C. Immissione in commercio di taluni prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati

Prodotti soggetti ad etichettatura

È vietata l'immissione in commercio dei prodotti e delle apparecchiature di seguito indicati salvo che siano contrassegnati con un'etichetta conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione.

| Prodotti / apparecchiature | Contenenti o destinati a contenere* |
|---|-------------------------------------|
| Prodotti e apparecchiature di refrigerazione (tranne quelli nei veicoli a motore) | HFC, PFC |
| Prodotti e apparecchiature di condizionamento d'aria (tranne quelli nei veicoli a motore) | HFC |
| Pompe di calore | HFC |
| Impianti di protezione antincendio ed estintori | HFC |
| Apparecchi di manovra di alta tensione (Commutatori) | SF ₆ |
| Contenitori | HFC, PFC, SF ₆ |

*Sostanze pure o in preparati

Posizione dell'etichetta

Tenendo conto del profilo tecnico delle apparecchiature, l'etichetta deve essere collocata sul prodotto o sull'apparecchiatura in una delle seguenti posizioni per assicurare visibilità per i tecnici addetti all'installazione e alla manutenzione:

- Accanto ai punti di accesso per la ricarica o il recupero dei gas fluorurati ad effetto serra.
- Accanto ai punti di accesso per la manutenzione.
- Sulla parte del prodotto o dell'apparecchiatura che contiene il gas.
- Sui marchi o sulle etichette di informazione del prodotto esistenti o accanto ad essi.

Per i condizionatori d'aria e pompe di calore "split", costituiti da unità interne ed esterne distinte, l'etichetta deve essere collocata sulla parte dell'apparecchiatura inizialmente caricata con il refrigerante.